RES 742 95

# ASTE

# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

# UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

# IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti del procedimento /dei procedimenti in epigrafe indicati;

Letta Vistanza depositata il 13 dicembre 2007 dal Dott. Giovanni Fadda

Notaio delegato ex art. 591 bis c.p.c.;

Rifevato che egli è stato dispensato dall'Ufficio e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione nell'espletamento dell'incarico predetto;

### REVOCA

La delega conferita al Notaio dott. Giovanni Fadda ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.

DELEGA

in sostituzione del Notaio dott. Giovanni Fadda il Notaio dott. Giovanni Gorini

Cagliari, 23 dicembre 2007

Il Giudice dell'Esecuzione

Doussa Donatella Aru.

Depositato in Capcefferia

MA YOU?

# TRIBUNALE DI CAGLIARI



Il Giudice della Esecuzione

ha pronunziato la seguente

**ORDINANZA** 

nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al nº 442 195 del

ruolo generale, promosso da

Caripto S.p.A. rapp. to dall'avv. Florio Com

Creditore procedente

contro

Debitore esecutato

con l'intervento di

Bouco di Sardegigrapp. ta dall'avv. L. Prasto Codias

Creditori intervenuti

XXXXXXXXXXXX

IL TRIBUNALE

letti gli atti

ritenuto che può disporsi la vendita dei beni pignorati e che appare

opportuno procedere all'incanto con delega a notaio avente sede nel

circondario di questo Tribunale

visti gli artt 569 e 591 bis cpc

#### ORDINA.

la vendita per incanto dei beni pignorati

# ASITE SILLIF

#### DELEGA

per le operazioni di vendita degli immobili pignorati, per i quali è stata

presentata la documentazione di cui all'art.567 cpc, il dott.

Selele notaio con studio in

assegnandogli, a titolo di fondo spese a

carico del creditore procedente, la somma di lire

# **AUTORIZZA**

il notaio delegato ad estrarre copia di tutti i documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione che resterà depositato presso la Cancelleria del Tribunale;

# DISPONE

che il notaio delegato provveda:

1) ad effettuare un nuovo controllo della proprietà dei beni pignorati, sulla base della documentazione in atti, provvedendo se del caso ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art.177 cc; ove i beni risultino di proprietà solo o anche di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello indicato nel pignoramento, ne informerà questo giudice, rimettendogli senza indugio gli atti;



2) a determinare il valore degli immobili a norma dell'art. 568 III comma cpc, tramite l'ausilio dell'esperto nominato come da separata ordinanza;

3) a convocare avanti a sé le parti quando lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge;

4) a tenere l'incanto entro novanta giorni dal deposito della relazione del consulente tecnico, previa emissione dell'avviso, avente il contenuto di cui all'art.576 primo comma cpc, secondo le seguenti modalità:

a) indicazione dei dati identificativi dell'immobile (Comune, località, via e numero civico, piano, dati catastali) e sommeria descrizione del medesimo;

b) previsione di offerte minime di aumento non inferiori al 2% e non superiori al 10% del prezzo base;

c) fissazione di data fissa per la presentazione delle offerte, corrispondente al giorno anteriore a quello fissato per l'incanto, dalle ore 9 alle ore 13;

d) pubblicazione dell'avviso sul BURAS e notificazione dello stesso ai creditori iscritti non intervenuti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'incanto, con pubblicità entro lo stesso termine su "Il Baratto" ovvero, se ritenuto opportuno in relazione alla tipologia del bene, su "L'Unione Sarda" e in aggiunta su quotidiano a diffusione nazionale; con facoltà di pubblicità telematica;

e) deposito di copia dell'avviso presse la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari di questo Tribunale almeno dieci giorni prima dell'incanto;

ndicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal

certificato di cui all'art.18 legge 28.2.1985 n.47 nonchè delle notizie di cui agli artt.17 e 40 della citata legge, come stabilito dall'art.591 bis comma IV cpc, con l'avvertenza che l'aggiudicatario potrà, se ne ricorrono i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art.17 quinto comma e dell'art.40 sesto comma legge citata;

- g) indicazione delle eventuali trascrizioni gravanti sull'immobile soggetto ad asta non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento nonché della situazione di fatto dell'immobile (se libero o occupato e, in questa evenienza, se l'occupante vanta un titolo opponibile);
  - h) precisazione del fatto che tutte le attività, che a norma dell'art.576 e seguenti cpc, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato;
    - i) previsione del versamento di cauzione, pari al 15% del prezzo base, e di fondo spese, pari al 15% del prezzo base, al momento della presentazione delle offerta e del versamento del saldo in caso di aggiudicazione nel termine di sessanta giorni e indicazione delle modalità dei versamenti; con l'avvertenza che in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario verrà disposta la perdita della cauzione a titolo di multa;
    - l) in caso di procedimento promosso da (o con l'intervento di) istituto di credito fondiario, menzione dei privilegi e delle facoltà di cui alla

normativa sul credito fondiario prevista dal T.U. 16.7.1905 n.646 ovvero dall'art 41 commi IV e V D.Lgs. 19.1993 n.385 (per i procedimenti promossi dopo il 1 gennaio 1994), con l'avvertenza che l'istituto di credito fondiario dovrà depositare presso il notaro, al più tardi entro il giorno fissato per l'incanto, dichiarazione aggiornata relativa al credito per capitale, interessi e spese e che, in mancanza, l'aggiudicatario provvederà a versare il saldo presso il notaio;

5) a depositare le somme versate dall'aggiudicatario su distinti libretti di deposito bancario (uno per il prezzo e l'altro per fondo spese) nominativi, con indicazione della procedura, presso la seque a se

- 6) a redigere il verbale d'incanto come previsto dall'art.591 bis cpc;
- 7) a dare tempestivo avviso a questo giudice del mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, con trasmissione del fascicolo;
- 8) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art.508 cpc, limitando il versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nella misura occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti;
- 9) a fissare nuova gara a seguito di offerta dopo l'incanto a norma dell'art.584 cpc, secondo le stesse modalità dell'incanto e con la medesima pubblicità, con fissazione di aumento minimo pari a quello stabilito per l'incanto e con il versamento del prezzo nello stesso termine previsto per

l'incanto; alla gara potranno partecipare, previa prestazione della cauzione e del deposito per le spese della vendita, anche soggetti che non abbiano preso parte all'incanto;

- 10) a decidere sulla istanza di assegnazione ai sensi dell'art.590 cpc con atto avente il contenuto di cui all'art.507 cpc, previa fissazione agli altri creditori di un termine, non inferiore a quindici giorni, per far pervenire presso il suo studio le eventuali osservazioni;
- 11) a fissare gli ulteriori incanti, ai sensi degli artt.587 e 591 cpc, stabilendo nella seconda evenienza una diminuzione non inferiore al 10% e non superiore al 20% del prezzo base del precedente incanto, non oltre novanta giorni da quello precedente; nell'ipotesi di vendita in più lotti, il notaio cesserà le operazioni, ai sensi dell'art.504 cpc e 163 disp. att. cpc ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo giudice;
- 12) a predisporre il decreto di trasferimento con il contenuto e gli allegati di cui all'art.591 e 591 bis epe entro trenta giorni dal versamento del saldo;
- del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso decreto a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti di trasferimento nonchè le formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni-ipotecarie conseguenti al decreto di



trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.584

epc; ad eseguire, ai sensi dell'art.164 disp att. cpc. ogni altro incombente,
anche di carattere fiscale, che a termini di legge sia necessario o conseguente
al trasferimento del bene;

14) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art.583 cpc;
15) a formare, in caso concorrano più creditori, il progetto di distribuzione,
sulla base delle dichiarazioni di credito depositate in Cancelleria dai
creditori e delle liquidazioni spese effettuate dal giudice, ed a trasmetterio al
giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dalla acquisizione di questi
ultimi atti;

16) a restituire il fascicolo, alla cessazione delle operazioni delegate, unitamente alle somme realizzate dalla vendita, con allegata-specifica di tutte le somme percepite e delle spese effettuate.

Si comunichi.

Cagliari, 14.10.1999

L' GIUDICE DELLA ESECUZIONE

entra de la composition del composition de la composition del composition de la comp